



COMUNE DI SEUI

Provincia d'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 27/04/2017

COPIA

Oggetto: Esame della petizione dei cittadini volta all'indizione di un referendum consultivo avente ad oggetto i 2 quesiti riguardanti la permanenza o meno del Comune di Seui nella Provincia Sud- Sardegna e il ritorno o meno

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di aprile, Solita sala delle Adunanze, alle ore 18:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

CANNAS MARCELLO	P		
LAI MANUELA	P		
GAVIANO RAIMONDO	P		
DESSI' GIOVANNI	P		
PUDDU MARCELLA	P		
BOI CARLO	P		
SECCI GIAN CARLO	P		
DEPLANO MARIO	P		
GAVIANO VERUSCA	P		
ARESU SILVIA	P		
MELIS PRIAMO	P		

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 0

Il Sindaco CANNAS MARCELLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale LODDO GIUSEPPE.

Il Sindaco, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che la questione sul problema della provincia è stata sollevata nella riunione del **9 Gennaio 2017 presso l'Unione dei comuni e prima ancora l'amministrazione comunale aveva espresso la propria posizione in merito alla questione in un comunicato pubblicato sulla pagina principale del sito istituzionale del Comune**

Come noto la vittoria del no al referendum costituzionale ha aperto nuovi scenari rispetto a quanto ipotizzava la legge di riforma degli enti locali della Sardegna n°2-2016 già emendata dalla Legge 7/2016.

Le 4 province storiche restano e con in più la Città metropolitana di Cagliari istituita ai sensi della legge 7 Aprile 2014 N°56 nota come legge Del Rio.

Della Provincia di Cagliari 17 comuni fanno parte della città metropolitana mentre i restanti sono stati inseriti nella cosiddetta Provincia del Sud-Sardegna con sede provvisoria Carbonia.

Proprio questo fatto è stato motivo di impugnativa della legge regionale per essersi discostata dalle indicazioni della legge 56/14 che all'art. 1 comma 6 stabilisce espressamente che l'ambito territoriale della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima; altro motivo di ricorso ha riguardato il numero dei consiglieri della medesima previsti in numero di 34 (pari a quelli della Città di Cagliari, in luogo dei 14 previsti dalla Legge Delrio. Va detto che quest'ultimo aspetto è stato sistemato dall'emendamento introdotto dalla L.R. 7/16 che ha appunto adeguato il numero dei consiglieri alla Legge Delrio.

CONSIDERATO CHE:

Appare subito chiaro ed è stato evidenziato in tutti gli interventi dei sindaci della Unione dei comuni, che le leggi regionali citate **sono da ritenersi superate**, proprio alla luce dell'esito referendario, in quanto davano per scontato l'abolizione delle Province per far posto come Istituzione di programmazione vasta agli **Ambiti territoriali ottimali**(art 2 lett a) ,**agli Ambiti territoriali strategici** art 2 lett f, **alle Zone omogenee** art 2 lettera g e chiaramente le **Unioni dei comuni**.

Nel corso della citata riunione il Comune di Seui ha posto in evidenza le seguenti problematiche:

1) Che ruolo e che competenze avranno le Province? Non si sa. Nella Lr 2/2016 erano destinate alla soppressione, tanto è vero che gli sono state sottratte buona parte delle risorse. Ora il legislatore regionale dovrà ristabilire le sue funzioni e chiaramente dotarle di personale e finanziamenti. Sempre che non si vogliano fare contenitori vuoti e senza competenze. Già un cittadino comune nel corso della vita ha raramente avuto a che fare con le vecchie Province che avevano competenze abilitazione venatoria, pianificazione in materia di strade, Scuole, Ambiente e Prefettura che però si interfacciano con i Comuni e molto raramente con il singolo cittadino.

2) Chi tirerà le file della pianificazione di area vasta al posto degli **ambiti territoriali strategici** e/o se eventualmente continueranno a esistere come si relazioneranno queste istituzioni con le Province?

3) Le Unioni dei comuni potranno avere paesi in diversi ambiti Provinciali? Ci riferiamo a Laconi, Seulo e Seui se le loro popolazioni decideranno di aderire ad altri ambiti provinciali (rispettivamente Oristano per il primo comune e Nuoro per gli altri due). Una cosa che comunque riteniamo estremamente importante è di non dividere le zone di appartenenza sia a livello di Barbagia sia a livello di Unione dei comuni Sarcidano-Barbagia. Uniti si ottiene e si conservano servizi, da soli si muore.

4) Che ne sarà degli **ambiti territoriali ottimali** vista la presenza come pianificazione di area vasta e delle **Province** resuscitate e degli **Enti territoriali strategici**.

5) Come saranno riorganizzati i servizi utili ai cittadini come Ufficio tutela Paesaggio, Genio civile, Agenzia Forestas, Corpo Forestale, Prefetture (ci sarà la prefettura nella provincia Sud Sardegna o sarà Cagliari?) etc etc. Tuttora è un vero minestrone e sui territori della nostra unione dei comuni per esempio hanno competenza Ispettorati forestali diversi e quindi, magari per protezione civile o per opere strutturali (come strade che toccano diversi paesi) devono esprimersi 3 Uffici diversi. Il legislatore deve chiarire questi aspetti importantissimi per la vita dei cittadini.

8) Sarà possibile avere Unioni dei comuni in deroga ai parametri di popolazione previsti sulla base dell'isolamento geografico o della appartenenza alla vera montagna? Noi pensiamo di sì visto che al Comune di Burcei è stato riconosciuto espressamente dalla citata legge 7/2016 art 1 che ha emendato la legge 2/2016 sempre in tema di riforma degli Enti locali.

Superata questione della sede, della neonata provincia Sud Sardegna, data la sua ubicazione a Cagliari, sono venuti meno parte dei malumori dovuti alla totale estraneità di comuni come Seui con Carbonia perché noi siamo la montagna e nulla abbiamo in comune con quella zona oltretutto distante 200 km. Uno dei capisaldi della legge 2/2016 era proprio quello di accorpate territori con simili *"caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territori"*

Noi come Comune di Seui pensiamo la sede di Cagliari è baricentrica per la provincia sud Sardegna (anche se non viene soppressa l'area metropolitana). Questa città è sede di servizi, Istituzioni e Enti Regionali che consentono di risolvere le varie problematiche accedendo facilmente ai vari uffici senza dover girare per tante località. Certo con un decentramento sul territorio sempre tenendo conto della economicità delle strutture per un risparmio della spesa pubblica che era uno dei capisaldi della riforma degli Enti locali.

Atteso che nell'intento di voler perseguire in questo obiettivo il Comune ha già deliberato lo svolgimento di importantissimi servizi in forma associata, alcuni dei quali sono già in atto e altri sono stati deliberati ma si spera che partiranno a breve:

- a. **Rifiuti** -con aggregazione di Seui all'appalto della CM che con la recente costruzione dell'**ecocentro** consentirà corposi risparmi ai cittadini.
- b. **Centrale di committenza** (gestione appalti)
- c. **G.A.L** Gruppo Azione Locale che eroga importanti fondi ai comuni e privati
- d. **S.U.A.P.** Sportello unico attività produttive e dal mese di marzo S.U.A.P.E. (dove la E sta per Edilizia)
- e. **PIANO TERRITORIALE STRATEGICO che è un fonte enorme di risorse sia al pubblico che al privato. La settimana scorsa il via da parte dell'Assessore Paci. A breve Seui dopo l'avvio dei tavoli tecnici presenterà le sue schede .**
- f. **organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale**, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- g. **edilizia scolastica** ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- h. **polizia municipale e polizia amministrativa** locale.
- i. **catasto**, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- j. **attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile** e di coordinamento dei primi soccorsi

Sappiamo che nonostante certe dichiarazioni assessoriali si dovrà mettere nuovamente mano alla Legge sulla base appunto del risultato referendario.

RICHIAMATO IL fatto che, come già anticipato in premessa, sulla legge Legge 2/2016 pendono vari ricorsi tra cui:

Violazione dell'art. 3, comma 1 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 (Statuto della Regione Sardegna
In relazione all'art. 1 comma 6 della L.56 /2014 (legge Delrio):

La Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale della Regione Sardegna) pur avendo potestà legislativa in materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, può legiferare esclusivamente in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Viene creata, pertanto, una città metropolitana "ridotta" comprendente solo 17 comuni a fronte dei 71 già facenti parte del territorio della Provincia storica di Cagliari.

È di tutta evidenza la violazione dell'art. 1, comma 6, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che invece prescrive: "il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana".

Emerge con chiarezza che l'istituzione della città metropolitana "ridotta" di Cagliari, viola la legge 7 aprile 2014, n. 56, (legge Delrio), norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto dispone, la coincidenza tra territorio metropolitano e territorio provinciale preesistente, divenendo di riflesso, incostituzionale per violazione dell'art. 3 dello statuto sardo che impone al legislatore regionale l'osservanza delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite nella legislazione statale.

Violazione dell'art. 3, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale della Regione Sardegna) in relazione all'articolo 1, comma 20, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio).

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio), costituente principio di grande riforma economica e sociale, ai sensi del comma 5 della stessa legge, all'articolo 1, comma 20, dispone che il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici (14) consiglieri per le città metropolitane con meno di ottocentomila abitanti.

Cagliari città, con l'intero complesso dei comuni (17), dispongono ad oggi, di una popolazione residente di gran lunga inferiore a tale soglia numerica, infatti nell'intera Provincia (71 comuni) risiedono 561.925 abitanti, pertanto ben al di sotto degli ottocentomila previsti nella norma statale.

Violazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale della Regione Sardegna), in relazione al comma 1, il quale stabilisce che "Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali", e del comma 2 che recita: "Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum".

La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, di cui si chiede l'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale, all'art. 25, comma 1, lett. a), istituisce "ex novo", un ulteriore soggetto territoriale, denominato: Provincia del Sud Sardegna con circoscrizione territoriale corrispondente a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari (71 - 17 = 54).

Sostanzialmente, vengono illegittimamente ed arbitrariamente esclusi i comuni di : Armungia, Ballao, Barrali, Burcei, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, Sant'Andrea Frius, San Vito, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Seulo, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Vallermosa, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

Inoltre, con la scomposizione della Provincia di Cagliari, viene palesemente violata la norma statutaria sopra citata, in quanto si è arbitrariamente omesso di far esprimere la volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate mediante il prescritto referendum.

VISTI

In ultima istanza, gli evidenti profili di incostituzionalità sopra evidenziati, per la violazione dell'art. 3, lettera h) della L. R. 1 febbraio 2012, n.3 - "Bollettino ufficiale digitale della Regione autonoma della Sardegna." Per la mancata pubblicazione sul BURAS, comportano di conseguenza anche l'annullamento dei seguenti e conseguenti atti amministrativi:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/1 del 1.3.2016 avente ad oggetto: L.R. 4 febbraio 2016, n.2 "riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Elezione del Consiglio metropolitano, art. 21, comma 5. Indirizzi e modalità operative.
- Decreto del Presidente della Regione, n. 13 del 2.3.2016 – prot. 3518, avente ad oggetto: Art. 21 L. R. 4 febbraio 2016, n.2. Indizione elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari.

AL FINE DI OTTENERE

La promozione della questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, 1° comma della Costituzione, avverso la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna per violazione delle norme sopra richiamate.

CONSIDERATO che Inoltre si devono espressamente chiarire con norme di legge le seguenti problematiche:

Il Consiglio Comunale di Seui con deliberazione N°31 del 23/10/2015 con n. 10 favorevoli e una astensione ha aderito alla Provincia di **Cagliari e a nessun altra Provincia**

2): Dobbiamo assolutamente tenere unito l'ambito territoriale della Barbagia di Seulo con i quali si fa già parte nell'Unione dei comuni Sarcidano-Barbagia di Seulo. Unione dei Comuni vuol dire unione dei servizi a favore del cittadino, che come varie normative impongono devono essere il più possibile condivisi, al fine di contenere la spesa pubblica e avere allo stesso tempo delle premialità (vedi comma 3 art. 3 L.R. 2/2016)

3) Infatti proprio dal Comune di Seui in sede di approvazione dello statuto della comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo è stato inserito il sub-ambito Barbagia di Seulo in ossequio alle disposizioni contenute nell' art. 3 comma c che espressamente recita:

organizza e coordina le strutture territoriali del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna ai sensi dell'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sulla base degli ambiti territoriali strategici e delle zone omogenee, individuando tra essi quello ottimale per ciascuna funzione e preferendo le soluzioni che comportano la semplificazione delle relazioni tra gli enti e la maggior coesione tra i territori con conseguente riduzione della spesa; “

per la scuola, la LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n. 9 all' art. 5 comma 1 lettera l attribuisce la pianificazione e il dimensionamento scolastico su base provinciale. Ora abbiamo l'autonomia sulla base dell'isolamento geografico e sul fatto che siamo l'unico centro di erogazione dell'istruzione di secondo grado nella barbagia di Seulo. Che né deriva dal cambio di provincia specialmente in relazione a paesi come Jerzu o Desulo_Aritzo-Sorgono?

E' in discussione la Legge sulla sanità. Come saranno i distretti sanitari che dovranno essere regolamentati dalle legge dai suoi regolamenti che promulgherà il Consiglio Regionale della Sardegna.

RIMARCATO queste dovute ulteriori considerazioni, che hanno lo scopo di mettere in evidenza che allo stato attuale non esiste un quadro normativo certo, che la questione è ancora in divenire, è assolutamente opportuno che i cittadini sappiano, come già espressamente chiarito sia sul sito istituzionale che con l'incontro avuto con tutta la cittadinanza, nella riunione tenutasi di recente, che il Consiglio Comunale intende far propria la petizione presentata al protocollo generale dell'ente in data 27 febbraio 2017, e come più volte detto l comune, non appena il quadro normativo e istituzionale sarà ben definito a livello regionale e nazionale proporrà una consultazione popolare per stabilire il futuro assetto provinciale;

Accertato che l'istituto referendario nello Statuto Comunale è regolamentato dal capo terzo (art 61 e seguenti) e che la raccolta firme ha procedure diverse rispetto alla petizione presentata.

VISTA la petizione presentata al protocollo generale il 27.02.2017, n.1070, sottoscritta da 494 cittadini di Seui, di cui risulta primo firmatario il Consigliere di minoranza Deplano Mario, nella quale si richiede l'indizione di un Referendum consultivo contenente due quesiti da sottoporre alla consultazione, ossia appartenenza Si/NO del Comune di Seui alla provincia Sud Sardegna , con capoluogo Carbonia e Se il Comune di Seui deve tornare in Provincia di Nuoro (SI o No);

Visto l'art. 56 dello Statuto Comunale dove al 3 comma stabilisce che la petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione e al successivo comma è previsto che la stessa debba essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale;

Ritenuto rimarcare che il Consiglio intende fare propria la volontà di sottoporre alla consultazione popolare il quesito sull'appartenenza alla provincia e solo e sostanzialmente alla Provincia di Cagliari, salvaguardando in tutti i modi l'unità della Barbagia di Seulo;

tutto ciò premesso

DELIBERA

DI fare propria la volontà espressa dai firmatari della petizione, di avviare una consultazione referendaria per decidere a quale ambito provinciale appartenere;

di considerare tutte le premesse fatte parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

DI STABILIRE che tale consultazione verrà avviata non appena il quadro Istituzionale, dei servizi condivisi e soprattutto normativo sia regionale che nazionale siano chiari e definitivi;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CANNAS MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LODDO GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to LAI MANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 06/05/2017 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Reg. Aff. n. 434

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.TO ARESU LUCIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'



Certifico che questa deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n.267.



Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267. n.267.

Seui, 06/05/2017

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.TO ARESU LUCIANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 27/04/2017

IL RESPONSABILE
F.TO CANNAS MARCELLO

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile:

Data

